

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Artt. 10, 22, 26, 27)

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Art. 10

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base.

1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:

a) predispone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale;

b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.

2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.

3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.

4. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3 ⁽¹⁵⁾.

5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

(15) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

Art. 22

Assestamento del bilancio.

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l'assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente.

2. Con l'assestamento del bilancio si provvede:

a) alla determinazione definitiva dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) alla determinazione definitiva dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente cui il bando si riferisce;

c) alla determinazione definitiva del saldo finanziario positivo o negativo risultante dalla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);

e) all'applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all'applicazione del saldo stesso;

f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali.

3. L'assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale. L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata all'approvazione del rendiconto generale da parte del Consiglio regionale.

Art. 26

Ricorso all'indebitamento.

1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese in conto capitale, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali.

2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese in conto capitale e delle spese per l'assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata.

3. Il ricorso all'indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o di variazione dello stesso, per il solo esercizio a cui l'autorizzazione si riferisce.

4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interesse, e delle altre forme di indebitamento, a carico della Regione, in estinzione nell'esercizio di riferimento, non può superare il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento ⁽²¹⁾.

4-bis. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo il rispetto del limite di indebitamento prescritto al precedente comma. A tal fine, il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, prima di procedere

agli adempimenti previsti al comma 2 del successivo articolo 27, provvede alla ricognizione delle operazioni di indebitamento perfezionate e di quelle autorizzate, ma non ancora perfezionate, e definisce un piano pluriennale di indebitamento, in vista del contenimento e della graduale riduzione del debito ⁽²²⁾.

5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l'autorizzazione all'indebitamento si riferisce.

6. La Giunta regionale provvede al ricorso all'indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione.

7. La legge di bilancio e di variazione dello stesso, per far fronte a ritardi ultrannuali nell'erogazione di assegnazioni a destinazione vincolata da parte dello Stato, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare operazioni di finanziamento, fino alla riscossione di tali assegnazioni.

(21) Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 1, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

Art. 27

Mutui e prestiti obbligazionari.

1. Per i mutui e i prestiti obbligazionari, la legge regionale definisce la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza dei relativi oneri finanziari sull'esercizio in corso e sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

2. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede agli adempimenti conseguenti ed alla stipula dei contratti ⁽²³⁾.

3. Le entrate derivanti da mutui stipulati, anche in forma condizionata, ma non riscosse entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi.

4. Costituiscono minori entrate le somme corrispondenti a mutui autorizzati ma non stipulati e a titolo di prestiti obbligazionari non collocati entro il termine dell'esercizio.

5. Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.

6. La Giunta regionale può ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 attraverso operazioni di trasformazione di scadenze e di tassi o attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari. In relazione all'andamento del mercato ed al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale definisce con cadenza almeno annuale i criteri per l'utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell'affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti-quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono né prevedere che i flussi ricevuti dalla Regione Calabria siano diversi da quelli

pagati sulla passività sottostante. Inoltre, i derivati di ristrutturazione della quota capitale dell'indebitamento finanziario non possono prevedere, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento ⁽²⁴⁾.

7. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalità. Il Dipartimento competente, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale ⁽²⁵⁾.

(23) Periodo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

(24) Periodo aggiunto dall'*art. 26, comma 4, terzo alinea, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1* poi così modificato dall'*art. 31, comma 8, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.*

(25) Comma aggiunto dall'*art. 26, comma 4, quarto alinea, L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.*